

- Le OO.SS. prendono atto delle intenzioni dell'azienda e concordano sulla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, la tutela del patrimonio aziendale, al fine di scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali e anche con finalità di controllo e prevenzione di eventuali atti di sabotaggio e alterazione/adulterazione di prodotti alimentari.

visti

- L'art 4 (impianti audiovisivi) della Legge 20-5-70 n. 300 "Statuto dei Lavoratori"
- D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento del GDPR-Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Il provvedimento generale del Garante della Privacy del 29-04-2004, in abito "Videosorveglianza"
- La circolare INL 5/2018 del 19-02-2018 "indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo"

Le parti convengono che l'utilizzo di tutti i dati e informazioni fornite dall'impianto di videosorveglianza così come disposto dallo statuto dei lavoratori non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività degli stessi, che rimane pertanto esclusa ai sensi dell'art. 4 L. 300/70 e con espressa esclusione da quanto previsto dal D.Lgs n. 151/2015 in tema di videosorveglianza. Si procederà pertanto all'utilizzo dei dati e delle informazioni rese dall'impianto di videosorveglianza solo nelle ipotesi di furto o reato contro il patrimonio o contro le persone, previa formale denuncia alle Autorità competenti e su loro richiesta.


L'art 4, comma 1 della L.300/1970 Statuto dei Lavoratori stabilisce che: "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

Tutto ciò premesso, le parti convengono

- a. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo
- b. L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente a soddisfare le esigenze di cui in premessa: gli stessi non hanno finalità di controllo né possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività, anche lavorativa, dei dipendenti delle società o di altri datori di lavoro, pubblici e privati – intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere;
- c. Il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza ai fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art 4 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, dal D.Lgs. n. 101/2018, e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche e integrazioni;
- d. La Dimar S.p.A. s'impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, le OO.SS. Nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono che la documentazione tecnica relativa alle relative planimetrie con il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo, dislocazione ed ogni

altra informazione sono a disposizione presso la direzione aziendale per l'eventuale consultazione da parte delle RSA/RSU ed in mancanza delle OO.SS. territoriali;

- e. Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali.
- f. Negli anni passati sono stati sottoscritti vari accordi con le R.S.A o gli impianti sono stati autorizzati dalle ITL competenti, pertanto, qualora si rilevasse la necessità di un loro aggiornamento, le parti potranno incontrarsi per definire le opportune intese.
- g. Le apparecchiature dovranno consentire un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte a rischio, di cui a una o a più d'una delle "motivazioni" sopra citate e dalle quali potrebbe derivare in via del tutto accidentale ed occasionale, una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, ed effettuate in modo tale da ridurre tale accidentalità. Nella fattispecie Dimar S.p.A. installerà le telecamere lungo il perimetro esterno, nonché all'interno dei predetti Punti Vendita, così da inquadrare le scaffalature, l'area banco e vendita ed i vari reparti aziendali dove si troveranno anche i dipendenti, i clienti e la cassa, e dove si svolgerà l'attività di riscossione dei beni venduti, orientate in modo tale da non consentire l'identificazione dei dipendenti. Ciò in quanto il personale è addetto anche alla cassa con maneggio di denaro ed in quanto nei locali la clientela ha, ovviamente, libero accesso;
- h. Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);
- i. Il sistema (composto a titolo indicativo e non esaustivo da videoregistratore con modalità in sovrapposizione ed auto cancellante, monitor di servizio, e/o l'armadio RACK) è collocato in un armadio chiuso protetto da chiave e/o combinazione posto di norma, all'interno del vano tecnico o del locale CED o ufficio della direzione del punto vendita. L'apertura dell'armadio contenente il sistema di videosorveglianza dovrà essere controllata mediante chiusura della chiave in busta sigillata ed espressamente autorizzata dal responsabile del trattamento;
- j. Le telecamere utilizzate per il servizio di videosorveglianza non dovranno prevedere la possibilità autonoma di effettuare registrazione audio e video e non dovranno essere dotate di sistema brandeggiante, oltre a non prevedere la possibilità di utilizzo in remoto.
- k. Il responsabile del trattamento dei dati personali è Marco Vincenti.
- l. Potranno accedere alle registrazioni, che saranno custodite nelle modalità di cui al punto precedente, le sole persone incaricate dall'Azienda, ivi compreso il "fornitore", che avranno possesso della chiave di accesso e/o della password nelle modalità sopra indicate. L'accesso sarà possibile, oltre al caso della mera manutenzione del sistema, solo in caso di avvenuti e comprovati furti o qualsivoglia reato e solo in seguito a denuncia avvenuta all'autorità competente e solo dopo comunicazione alle RSA/RSU che potranno presenziare ed in loro assenza alle OO.SS. territoriali ad eccezione delle richieste effettuate dall'Autorità Giudiziaria e forze di Polizia.
- m. L'impianto deve essere a circuito chiuso e non accessibile dall'esterno in nessun caso. In nessun caso le immagini potranno essere gestite da remoto, ad eccezione per l'accesso da remoto alle immagini in tempo reale esclusivamente nel periodo della giornata in cui l'impianto antifurto è inserito (quindi in assenza di personale e clientela) . La registrazione garantisce la cancellazione definitiva dei dati precedenti il sistema di registrazione marca data ora e minuti secondi. La conservazioni delle immagini viene fissata a 7 giorni prima di essere sovrascritta con possibilità di ampliamento del limite in caso di festività coincidenti al periodo suddetto. La conservazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'attività giudiziaria e di polizia per il tempo necessario per le indagini.
- n. Fermo restando che l'impianto di videosorveglianza può essere utilizzato solo nelle ipotesi previste i dati e le informazioni rese dallo strumento saranno utilizzate con le seguenti modalità:




- ❖ Le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno;
 - ❖ Tutti coloro che prenderanno visione delle stesse hanno l'obbligo del vincolo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti
- o. Dimar S.p.A. provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del D.Lgs. n. 101/2018 e ad affiggere, tanto all'esterno quanto all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza, appositi cartelli informativi (per i dipendenti, per i clienti e i fornitori);
- p. In sede territoriale potranno essere verificate su richiesta delle OO.SS. le precedenti istanze autorizzare dai diversi territori e dalle DTL al fine di rendere omogenei gli impianti di videosorveglianza nelle singole sedi aziendali. Le OO.SS. dopo l'eventuale verifica in sede territoriale, confermeranno attraverso un accordo territoriale la conformità delle caratteristiche tecniche dell'impianto rispetto all'accordo quadro sottoscritto
- q. Ogni eventuale incremento del numero o variazione dell'ubicazione delle telecamere dovrà essere comunicate alla RSA/RSU ed in assenza alle OO.SS. territoriali.
- r. Copia del presente accordo e delle eventuali intese territoriali verranno affisse nelle bacheche dei punti vendita.
- s. Le comunicazioni alle OO.SS. territoriali avverranno per il tramite della PEC aziendale.

Verifiche

Le OO.SS. le RSA/RSU possono verificare, in qualsiasi momento, che l'utilizzo degli impianti avvenga secondo le finalità e le modalità stabilite nel presente accordo.

Letto, approvato, accettato e sottoscritto il presente accordo.

Dimar S.p.A.



Le parti

FILEAMS CGIL 

